

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 2461 Anno 2019**

**Presidente: SABEONE GERARDO**

**Relatore: SESSA RENATA**

**Data Udiienza: 06/12/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 16/10/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio perchè il reato è depenalizzato

udito il difensore avv. (omissis) del foro di Pisa

Il difensore presente si associa al PG, in subordine chiede l'annullamento per prescrizione

## RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 23 ottobre 2013, che aveva riconosciuto la responsabilità di (omissis) in ordine al reato di ingiuria, aggravato dalla finalità della discriminazione e dell'odio razziale, commesso in danno di (omissis)

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del proprio difensore, deducendo che, in forza dell'art. 1, comma 1, lett c), d. lgs. n.15 gennaio 2016, n. 7, l'art. 594 cod. pen. è stato abrogato, col conseguente venir meno della rilevanza penale della condotta imputata al (omissis) e per la quale è intervenuta condanna.

3. La Corte rileva che, in forza dell'art. 1, comma 1, lett c), d. lgs. n.15 gennaio 2016, n. 7, l'art. 594 cod. pen. è stato abrogato il reato di ingiuria, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Annullamento che, come statuito da Sez. U, n. 46688 29/09/16 — dep. 07/11/2016, Schirru, si riverbera anche sui capi concernenti gli interessi civili, ossia sull'intervenuta condanna al risarcimento del danno, determinando il venir meno del nesso sostanziale tra un fatto penalmente rilevante e l'accusato la preclusione a decidere in merito agli effetti civili, in considerazione della regola generale del collegamento necessario tra condanna e statuizioni civili del giudice penale, della tassatività della deroga prevista dall'art. 578 cod. proc. pen. e della diversa disciplina sancita dall'art. 9 del d. lgs. n. 8 del 2016 per gli illeciti oggetto di depenalizzazione, non prevista per le ipotesi di *abolitio criminis* dal d. lgs. n. 7 del 2016, né ad esse applicabile in via analogica (cfr. Sez. U, **Sentenza n. 46688 del 29/09/2016**, << In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile >> ).

4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto di ingiuria non è previsto dalla legge come reato e,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

conseguentemente, deve essere disposta la revoca delle statuizioni civili adottate in favore della parte civile nel giudizio di merito.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché il delitto ascritto non è previsto dalla legge come reato; elimina le statuizioni civili.

Così deciso il 6.12.2018.